



Firmato digitalmente da
GIUSEPPE RASULO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
VENEZIA:80016330278



DOTT. GIUSEPPE RASULO
NOTAIO IN SPINEA

ESENTE AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 6 LEGGE 289 DEL 2002

Repertorio n. 65386

Raccolta n. 29563

**ATTO DI PRECISAZIONE DI VERBALE ASSEMBLEARE MODIFICATIVO STA-
TUTO ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di ottobre in Spinea e nel mio studio notarile alla via G. Verga n. 1. Innanzi a me dottor Giuseppe RASULO, Notaio in Spinea, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni cui la parte costituenda avendo i requisiti di legge ha con il mio consenso rinunciato

è presente

- NALETTO Simone, nato a Venezia il 17 febbraio 1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale della dicenda associazione, della cui identità personale sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di legale rappresentante della associazione "CE.SVI.TE.M. ONLUS CENTRO SVILUPPO TERZO MONDO - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale", con sede in Mirano alla via Mariutto n. 68, codice fiscale 90022130273, iscritta in data 18 luglio 2011 al n. 419 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Venezia, riconosciuta ONLUS di diritto e come tale iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS giusta comunicazione del 25 febbraio 2015 Prot. n. 9547 Direzione Generale Agenzia delle Entrate, iscritta all'elenco delle Organizzazioni della Società Civile presso l'AICS giusta Decreto n. 2016/337/000149/6, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, espressamente autorizzata ad introdurre le modifiche richieste dai competenti uffici. Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale sono io notaio certo, con il presente atto

Premesso

- che nel verbale assembleare redatto in data 27 ottobre 2020 con atto a mio rogito repertorio n.64234, registrato a Venezia il 29 ottobre 2020 al n. 22089 - Esente

* il numero di iscrizione all'elenco delle Organizzazioni della Società Civile presso l'AICS è stato indicato come "giusta Decreto n. 2026/337/000149/6" anziché "giusta Decreto n. 2016/337/000149/6"

* all'articolo 4 dello statuto sociale adottato con il detto verbale è stato indicato che i soci "verseranno la quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione"

* al successivo articolo 5 si dispone "quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione", mentre

* al successivo articolo 9 si dispone che è l'Assemblea che "b. stabilisce l'eventuale quota associativa annuale", ed

* al successivo articolo 17 recita "Spetta all'Assemblea stabilire l'eventuale ammontare della quota associativa";

**REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE VENEZIA**

IL 28/10/2021

AL N. 27259

€. Esente

- che tali errore e contraddizione sono stati rilevati nelle more dell'iscrizione alla RUNT, da uffici competenti ed è necessario modificare quanto rilevato per una corretta iscrizione a tenore di legge ovviando così al permanere delle predette irregolarità;

tanto premesso

il comparente, nella predetta qualità dichiara

* di indicare come numero di iscrizione all'elenco delle Organizzazioni della Società Civile presso l'AICS il Decreto n. 2016/337/000149/6

* di modificare gli articoli 9 e 17 espungendo il riferimento a tale compito dell'Assemblea, lasciando al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire l'eventuale quota associativa annuale, modificando gli articoli 9 e 17 dello statuto sociale con tale assemblea approvato, come segue

"Art. 9 - L'Assemblea Ordinaria viene indetta almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dal termine dell'esercizio e per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 ottobre. Essa inoltre provvede:

- a. alla nomina e/o alla revoca delle cariche sociali;
- b. a deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- f. a deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua deliberazione.

L'Assemblea Straordinaria provvede a deliberare:

- a. sulle modifiche da apportare allo Statuto (con voto favorevole della maggioranza dei presenti);
- b.** sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla conseguente devoluzione del patrimonio, con le maggioranze di cui all'articolo 20.";

"Art. 17 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
- c) eventuali donazioni e lasciti testamentari;

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 1) eventuali quote associative annue;

- 2) sovvenzioni, erogazioni o contributi pubblici e privati;
- 3) proventi da attività raccolta fondi;
- 4) eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate ;

5) da ogni altra eventuale entrata derivante da attività di interesse generale o ad esse strumentali e secondarie.

È facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati per l'iscrizione annuale, e sono versamenti comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Pertanto, nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, né in caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

In generale, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.".

Lasciando per il resto invariato lo Statuto che in tre fogli così modificato si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa firma del comparente e di me Notaio.

A norma dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs 117/2017 si chiede l'esenzione dalle imposte di registro.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto e ne ho dato lettura con l'allegato al comparente che lo approva dichiarandolo conforme a verità ed alla sua volontà, da me diretto da principio alla fine, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed parte scritto di mio pugno su un foglio per tre facciate fin qui.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti venti.

F.to Simone NALETTO

" Giuseppe RASULO Notaio

STATUTO

Costituzione e Denominazione

Art. 1 - È costituita ai sensi del D.lgs. 03/07/2017 n° 117 (di seguito chiamato CTS o Codice del Terzo Settore) l'Associazione

"CE.SVI.TE.M. - Centro Sviluppo Terzo Mondo - Ente del Terzo Settore"

in breve denominata

"CE.SVI.TE.M. ETS"

L'Associazione continuerà ad utilizzare l'acronimo ONLUS e le disposizioni di carattere fiscale prevista dal D.lgs. 4/12/1997 n°460 continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice, e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito chiamato RUNTS), in base a quanto disposto dall'art. 104, commi 1 e 2, del CTS e dall'art.5-sexies del D.L. n. 148/2017.

L'Associazione adotterà automaticamente l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) una volta che si verifichino le due condizioni poste dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del CTS e all'iscrizione nel RUNTS.

Sede

Art. 2 - La sede legale è in Mirano (VE). L'Associazione può istituire altre sedi amministrative e uffici in Italia e/o all'estero.

Scopo

Art. 3 - Il CE.SVI.TE.M. si ispira ai principi universali della fratellanza e della solidarietà umana, sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da altre rilevanti dichiarazioni internazionali, e ad una visione del mondo egualitaria, al di là di ogni differenza razziale, religiosa e politica. L'Associazione non ha fini di lucro né appartenenze politiche o confessionali e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, come descritte nell'art. 5 del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, nell'ottica di contribuire alla costruzione di un futuro di giustizia e benessere condiviso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- progettare, promuovere e realizzare interventi per favorire l'autosviluppo delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, inteso come cambiamento e miglioramento delle condizioni di vita presenti e future basato su una presa di coscienza di sé stessi, delle proprie potenzialità e delle proprie necessità, agendo di conseguenza in una logica di partenariato con Associazioni, Enti e Istituzioni locali;
- realizzare attività di selezione, formazione e invio di volontari e cooperanti nell'ambito di progetti promossi dall'Associazione;
- promuovere il dialogo tra culture, inteso come rafforzamento della conoscenza e della solidarietà reciproci fra i popoli e basato sul riconoscimento e sul rispetto dei valori culturali, umani e religiosi di cui ognuno è portatore;
- promuovere una cultura della solidarietà basata sul riconoscimento dei bisogni del Sud del mondo e delle responsabilità verso le generazioni future, favorendo lo scambio di idee e di esperienze sui temi dell'educazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale;
- organizzare, in Italia e all'estero, corsi di formazione e aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, volti alla diffusione di una cultura multietnica e multirazziale;
- sostenere attività e progetti di formazione professionale e promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, in loco e in Italia;
- promuovere iniziative di accoglienza delle persone migranti, favorendone l'integrazione nel tessuto sociale ed economico del nostro Paese.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate purché secondarie e strumentali o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Soci

Art. 4 - Sono soci dell'Associazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, persone fisiche e giuridiche, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno la quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda di ammissione deve recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. La domanda di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione che delibera sull'ammissibilità del richiedente. La delibera viene comunicata all'interessato e annotata sui libri sociali.

Il Consiglio di Amministrazione comunica all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione l'eventuale delibera di rigetto. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della propria successiva convocazione, se non appositamente convocata.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea, il diritto di eleggere e di essere eletto alle cariche sociali ed il diritto di esaminare i libri sociali.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione. La domanda di recesso ha effetto immediato nel momento in cui viene presentata al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a. per dimissioni;
- b. per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c. per morosità nel versamento della quota associativa annuale eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione di un socio per i motivi di cui ai punti b) e c) è proposta dal Consiglio di Amministrazione. Il socio

sottoposto al provvedimento ha facoltà di presentare le sue motivazioni all'Assemblea dei soci, a cui spetta, in occasione della prima riunione utile, la decisione finale e insindacabile.

Organi sociali

Art. 6 - Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 comma 1 del CTS;
- e. il Revisore legale dei Conti nei casi previsti dall'art. 31 comma 1 del CTS.

Assemblea

Art. 7 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio potrà essere rappresentato da un altro socio, a mezzo delega scritta. Ciascun socio ha diritto a un solo voto.

Art. 8 - La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dal Presidente a mezzo lettera o fax o e-mail o altro mezzo di comunicazione che dia la certezza dell'effettiva ricezione da parte del destinatario, inviata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di quest'ultimo, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione. Ad ogni riunione, su proposta del Presidente, si provvede alla nomina di un Segretario, che redige il verbale e lo controfirma con il Presidente.

Il libro dei verbali dell'Assemblea è custodito presso la sede dell'Associazione ed è a disposizione dei Soci.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora:

- 1) in sede ordinaria:
 - a) in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri,
 - b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- 2) In seduta straordinaria, l'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora siano presenti almeno tre quarti dei suoi membri.

Art. 9 - L'Assemblea Ordinaria viene indetta almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dal termine dell'esercizio e per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 ottobre.

Essa inoltre provvede:

- a. alla nomina e/o alla revoca delle cariche sociali;
- b. a deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- f. a deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua deliberazione.

L'Assemblea Straordinaria provvede a deliberare:

- a. sulle modifiche da apportare allo Statuto (con voto favorevole della maggioranza dei presenti);
- b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla conseguente devoluzione del patrimonio, con le maggioranze di cui all'articolo 20.

Art. 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, eletti tra i soci dell'Assemblea dei soci stessi per la durata di tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione o di revoca da parte dell'Assemblea di uno dei Consiglieri, questi viene sostituito con un nuovo Consigliere, eletto alla prima riunione utile dall'Assemblea dei soci, in modo da mantenere inalterata per l'intero mandato la composizione quantitativa del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile, elegge il Presidente e il Vice Presidente, da scegliersi tra i membri del Consiglio stesso. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Tutte le cariche sociali all'interno dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Consiglio di Amministrazione

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea e ogni altra

operazione necessaria allo svolgimento degli scopi associativi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a. garantire l'esecuzione delle linee programmatiche dell'Assemblea;
- b. predisporre le relazioni consuntive sull'attività svolta e il programma delle attività per il nuovo anno, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei soci congiuntamente al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo e al bilancio sociale qualora venga superato il limite dimensionale di cui all'art. 14 del CTS;
- c. esaminare gli argomenti da sottoporre all'Assemblea;
- d. deliberare l'ammissione/esclusione dei soci;
- e. procedere all'assunzione del personale;
- f. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene facciano richiesta almeno i due terzi dei Consiglieri.

Le convocazioni devono essere fatte dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e devono essere spedite con almeno 7 (sette) giorni di anticipo sulla data stabilita per l'adunanza, o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima a mezzo fax o e-mail o altro mezzo di comunicazione che dia la certezza dell'effettiva ricezione da parte del destinatario, nella lettera devono essere indicati il giorno l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Ad ogni riunione, su proposta del Presidente, si provvede alla nomina di un Segretario, che redige il verbale e lo controfirma con il Presidente.

Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione è custodito presso la sede dell'Associazione ed è a disposizione dei Soci.

Presidente

Art. 14 - Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a. ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio;
- b. convoca e presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Organo di controllo

Art. 15 - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea quando siano superati i limiti dimensionali previsti dall'art.30 del CTS.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre

compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Revisore legale dei conti

Art. 16 - L'Assemblea dei soci provvede, nei casi previsti dalla legge, alla nomina del Revisore dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora superi per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall'art.31 del CTS. Al Revisore spetta il controllo della tenuta dei libri contabili e del bilancio, accompagnato da idonea relazione da presentare annualmente all'Assemblea. L'incarico del Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere, ma può essere esercitato dall'Organo di controllo se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio ed Entrate Sociali

Art. 17 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
- c) eventuali donazioni e lasciti testamentari;

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 1) eventuali quote associative annue;
- 2) sovvenzioni, erogazioni o contributi pubblici e privati;
- 3) proventi da attività raccolta fondi;
- 4) eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate ;
- 5) da ogni altra eventuale entrata derivante da attività di interesse generale o ad esse strumentali e secondarie.

È facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati per l'iscrizione annuale, e sono versamenti comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Pertanto, nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, né in caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

In generale, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Esercizio Sociale

Art. 18 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio vi è l'obbligo di redigere un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il bilancio indica la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e comprende la relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e dell'ente e le modalità gestionali di perseguimento delle finalità statutarie, con menzione del carattere strumentale e secondario delle eventuali attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Qualora venga superato il limite dimensionale di cui all'art. 14 del CTS, l'Associazione predispone, deposita presso il RUNTS e pubblica sul proprio sito, a cura del Presidente, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella prima riunione utile e comunque entro i termini previsti all'art. 9.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Avanzi di gestione

Art. 19 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal CTS secondo le condizioni richiamate all'art.1 del presente statuto - o di Enti del Terzo Settore dal momento in cui sarà operativo il RUNTS, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale o di quelle diverse, secondarie e strumentali rispetto ad esse.

Libri sociali

Art. 20 - L'Associazione ha obbligo della tenuta dei

seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Durata

Art. 21 - La durata della presente Associazione è illimitata.

Scioglimento, trasformazione, fusione o scissione

Art. 22 - Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione dovranno essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati dall'Assemblea.

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal CTS secondo le condizioni richiamate all'art.1 del presente statuto. Dal momento in cui sarà operativo il RUNTS, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Rinvio

Art. 23 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme vigenti.

F.to Simone NALETTO

" Giuseppe RASULO Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI, CHE SI RILASCI PER GLI USI CONSENTITI.

SPINEA, 03/11/2021